



*Autorità Nazionale Anticorruzione*  
*Presidente*

Comunità Montata  
delle Alpi del Mare

01/04/2015  
AG/25/15/AC

**Oggetto:** Richiesta di parere formulata dal Responsabile della prevenzione della corruzione della Comunità Montana delle Alpi del Mare in ordine all'adempimento degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione di cui alla legge n. 190/2012 a carico delle comunità montane piemontesi sottoposte a gestione commissariale

In esito a quanto richiesto con nota prot. n. 141440 del 15 dicembre 2014, si comunica che il Consiglio dell'ANAC – nell'adunanza del 1 aprile 2015 – ha approvato le seguenti osservazioni.

Con nota acquisita al prot. n. 141440 del 15 dicembre 2014 è stato chiesto all'Autorità se, nel corso del procedimento di commissariamento e sino all'emanazione del provvedimento di estinzione, alle Comunità Montane piemontesi continuino ad applicarsi tutte le disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e in materia di trasparenza e se le predette comunità siano tenute all'applicazione e all'aggiornamento del piano triennale e del programma triennale di trasparenza, adottati in un contesto in cui la soppressione costituiva una mera previsione rispetto alla quale non si conoscevano i tempi di avvio del procedimento previsto.

La scrivente amministrazione osserva, preliminarmente, che con la legge regionale 14 marzo 2014, n. 3 ("Legge sulla montagna") è stato confermato il superamento degli enti montani piemontesi prevedendo, in ordine alle funzioni delle unioni montane, l'esercizio di quelle già conferite dalla Regione alle comunità montane e, per queste ultime, la nomina di commissari entro il 31 marzo 2014, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 ("Disposizioni organiche in materia di enti locali").

Nell'aprile 2014, pertanto, sono stati dichiarati decaduti gli organi delle comunità montane i cui poteri sono stati assunti dai neo nominati commissari.

L'istante precisa, altresì, che è si sta procedendo alla riorganizzazione del sistema degli enti locali piemontesi ed è stato avviato il processo che porterà all'estinzione delle Comunità Montane al termine della procedura di liquidazione, con quanto ne conseguirà in termini di specificità dell'attività residua delle stesse.

\*\*\*



*Autorità Nazionale Anticorruzione*  
*Presidente*

Alla luce delle precisazioni manifestate dalla scrivente amministrazione e tenuto conto della *ratio* applicativa della l. n. 190/2012 è opportuno formulare due considerazioni di carattere generale.

La prima considerazione riguarda la natura delle funzioni svolte dai commissari del procedimento di liquidazione.

Ai sensi dell'art. 15, co. 2 della l. n. 11/2012 citata, si osserva che i commissari svolgono attività amministrative quali, a titolo esemplificativo: garantire il regolare espletamento delle funzioni proprie, delegate e trasferite con riferimento all'ordinaria amministrazione e i provvedimenti di straordinaria amministrazione, previo nulla osta della Giunta regionale (lett. a e c); assicurare la continuità nella gestione in forma associata dei servizi di competenza comunale, fino a nuova determinazione dei comuni interessati (lett. b); esercitare ogni potere finalizzato alla liquidazione della comunità montana adottando gli atti amministrativi necessari a garantire la prosecuzione dell'attività (lett. d); accertare i procedimenti amministrativi in corso (lett. h), ed altre.

I commissari, dunque, svolgono funzioni equiparabili a quelle degli amministratori di enti pubblici e non limitate, dunque, ai soli aspetti liquidatori.

Si osserva, altresì, a sostegno della tesi secondo cui i commissari svolgono funzioni amministrative per conto dell'ente – che, dunque, mantiene la natura di pubblica amministrazione – che l'art. 17 della l.r. n. 11/2012 prevede che la Regione, entro 180 giorni dalla pubblicazione del decreto di nomina dei commissari di cui all'art. 14 della citata legge, provvede al conferimento delle “funzioni amministrative” già attribuite alle comunità montane e al riordino delle relative funzioni proprie, che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, alle province e ai comuni.

Pertanto, laddove la Regione non abbia provveduto a tale trasferimento – il cui termine sarebbe andato a scadere a settembre 2014 - si presuppone che le stesse funzioni siano rimaste in capo agli enti originari e dunque alle Comunità montane.

Si precisa, per completezza espositiva, che l'art. 15 citato dispone, altresì, che i commissari trasmettono al Presidente della Giunta regionale una relazione avente ad oggetto il quadro generale della situazione patrimoniale e finanziaria, proponendo un'ipotesi di liquidazione e di riparto da cui emergano attività e passività eventualmente residue (art. 15, comma 5).

La Giunta regionale, acquisite le relazioni dei commissari, può dettare specifiche disposizioni inerenti la liquidazione o autorizzarne l'ulteriore corso (art. 15, comma 6).

Le procedure di liquidazione – che, peraltro, si precisa sin da ora, potrebbero non comportare l'estinzione del soggetto giuridico e condurre, ad esempio, ad una riconferma dell'originario soggetto laddove, a mero titolo esemplificativo, vi siano attività che si ritenga non possano essere svolte da altri soggetti – si concludono entro il termine di 180 giorni dall'approvazione di quest'ultimo provvedimento e trascorso tale termine, qualora la procedura di liquidazione non sia conclusa, il commissario decade e la Regione nomina un liquidatore regionale (art. 15, comma 9).

Alla luce della breve descrizione della disciplina del procedimento di liquidazione di tali enti emergono, pertanto, due elementi di particolare rilevanza: il primo dato è che i commissari, oltre ad esercitare ogni



*Autorità Nazionale Anticorruzione*  
*Presidente*

potere connesso al procedimento liquidatorio, continuano ad esercitare le funzioni amministrative delle comunità montane, dovendo assicurare, peraltro, la continuità nella gestione in forma associata dei servizi di competenza comunale; il secondo dato è che risulta difficilmente prevedibile una durata certa del procedimento di liquidazione, tenuto conto che non è specificata la natura del termine di 180 giorni entro il quale deve concludersi il suddetto procedimento (a differenza di altri termini di cui al medesimo articolo in relazione ai quali si specifica la perentorietà), stabilendosi che, laddove lo stesso non si esaurisca, il commissario decade e la Regione nomina un liquidatore e che, come già anticipato, l'esito della liquidazione non è un evento naturalmente consequenziale.

\*\*\*

Dalle considerazioni che precedono deriva l'obbligo, a carico delle Comunità montane seppur sottoposte a un procedimento di liquidazione ed estinzione, di adempiere alle previsioni di cui alla l. n. 190/2012, per due fondamentali ordini di ragioni.

In primo luogo si ritiene che nel corso dello svolgimento della procedura di liquidazione non si verifica l'estinzione del soggetto giuridico, che avviene solo al termine del menzionato processo.

Sul punto occorre, peraltro, considerare, come già anticipato, che il procedimento di liquidazione, la cui durata non è predeterminabile con certezza, può comportare, altresì, la riconferma del precedente soggetto giuridico in ordine, ad esempio, alle attività che si reputino non possano essere svolte da altri soggetti.

In secondo luogo si ritiene che i commissari, che hanno assunto i poteri degli organi decaduti, oltre ad esercitare ogni potere connesso al procedimento liquidatorio, continuano a svolgere le funzioni amministrative delle comunità montane, dovendo assicurare, peraltro, la continuità nella gestione associata dei servizi di competenza comunale.

Le disposizioni della l. n. 190/2012, pertanto, trovano la loro naturale applicazione anche nei confronti delle Comunità piemontesi in gestione commissariale che, rivestendo la natura di pubblica amministrazione, sono tenute ad adempiere ai diversi obblighi in materia di prevenzione della corruzione.

*Raffaele Cantone*